

**COMUNE DI POZZALLO**  
Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE**  
della  
**GIUNTA MUNICIPALE**

N. 37 del 01-02-2019

**OGGETTO:** Presa d'atto dell'irrilevanza delle partecipazioni degli Enti o società partecipate o controllate al fine della redazione del Bilancio Consolidato 2017.

L'anno duemiladiciannove, il giorno UNO del mese di FEBBRAIO, alle ore 12,45, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
Ammatuna Roberto	Sindaco	X	
Giudice Giuseppe	Assessore	X	
Privitera Giuseppe	Assessore	X	
Agosta Rosario	Assessore	X	
Azzarelli Alessandra	Assessore	X	

con l'assistenza del <sup>VICE</sup> Segretario Comunale Dott. ssa Lucia Minniti. LUIGI BOTTARO

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n. 45 del 31.01.2019 a firma del Dirigente del Settore Finanziario, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore "Finanziario", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Visto il vigente O.R.E.L.;


Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge:

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



**COMUNE DI POZZALLO**  
Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA MUNICIPALE  
N. 45 del 31-01-2019**

**OGGETTO:** Presa d'atto dell'irrelevanza delle partecipazioni degli Enti o società partecipate o controllate al fine della redazione del Bilancio Consolidato 2017

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica:

*Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.*

Pozzallo, li 31/01/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**  
*Dott. Carmelo Lorefice*

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile:

Pozzallo, li 31/01/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
*Dott. Carmelo Lorefice*

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

Visto  
L'assessore al ramo

**Il Responsabile del Procedimento**

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. ~~38~~ del 01-02-19

**Il Segretario Comunale**  
**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dr. Luigi Bottaro*

## Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

### PREMESSO CHE:

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2017 con riferimento all'esercizio 2016, mentre per il 2017 si farà riferimento ai documenti in possesso al 31/12/2017;

il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

### RILEVATO che:

ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto <<per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica>>, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
  - 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
    - c) In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
  - 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;

lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione dell'ente”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

Vista la deliberazione Consiliare n.33 del 22 giugno 2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017;

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.122 dell'11/04/2018 avente ad oggetto “Presenza d'atto dell'irrilevanza delle partecipazioni degli Enti o società partecipate o controllate al fine della redazione del Bilancio Consolidato 2016”;

Visto il prospetto delle partecipate detenute dal comune di POZZALLO al 31 dicembre 2017, come da deliberazione di Giunta Municipale n.14 del 15/01/2019;

Dato atto che in considerazione dei dati forniti per l'anno 2017 si ritiene che questo ente è al di sotto della soglia di rilevanza prevista dalle vigenti normative, come di seguito meglio specificato. Ritenuto comunque effettuare e dimostrare la rilevanza delle partecipazioni sui dati del 2017, ritenendo gli stessi come “stabilizzati” per una gestione che oramai può definirsi consolidata;

La soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2017 è calcolata sulle risultanze contabili acquisite dal comune dai bilanci e dai preconsuntivi precisando che con l'armonizzazione al Dlgs 118/2011 i dati saranno più omogenei e raffrontabili; le risultanze, considerando le grandezze esposte alle percentuali di possesso reali, sono quelle della tabella allegata;


Ritenendo che per nessuna delle partecipazioni sopra citate sia superato il valore per determinare la rilevanza tale da obbligare il comune alla redazione del bilancio consolidato.

VISTI i pareri e le attestazioni resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

#### DELIBERA

- Di dare atto e dichiarare, altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, che il Comune di Pozzallo non è obbligato alla redazione di bilancio consolidato per l'anno 2017;
- Di dare atto dell'irrilevanza delle partecipazioni degli Enti o Società partecipate o controllate e quindi non oggetto di consolidamento rispetto ai parametri della posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Ente;

- Di dare atto altresì, che non occorre procedere al consolidamento atteso che i Bilanci degli Enti partecipati presentano un'incidenza inferiore 10% rispetto al totale dell'attivo, del patrimonio netto e i ricavi caratteristici dell'Ente.



# COMUNE DI POZZALLO

PROVINCIA DI RAGUSA

Parametri	Comune di Pozzallo	%	Soglia
Totale attivo	60.902.611,05	0,10	6.090.261,11
Patrimonio netto	6.543.732,14	0,10	654.373,21
Ricavi caratteristici	20.651.485,45	0,10	2.065.148,55

Quinta Farmacia s.r.l.		Da bilancio 2017 100%	Bilancio 2017 QUOTA COMUNE
Parametri	Soglia Comune di POZZALLO		55%
Totale attivo	6.090.261,11	1.252.524,00	688.888,20
Patrimonio netto	654.373,21	127.583,00	70.170,65
Ricavi caratteristici	2.065.148,55	1.670.405,00	918.722,75
S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI		Da bilancio 2016 * 100%	Bilancio 2016 * QUOTA COMUNE
Parametri	Soglia Comune di POZZALLO		5,50%
Totale attivo	6.090.261,11	313.464,00	17.240,52
Patrimonio netto	654.373,21	200.000,00	5,50%
Ricavi caratteristici	2.065.148,55	64.528,00	3.549,04
SO.SVI		Da bilancio 2014*	Da bilancio 2014* QUOTA COMUNE
Parametri	Soglia Comune di POZZALLO		1,00%
Totale attivo	6.090.261,11	242.858,00	2.428,58
Patrimonio netto	654.373,21	104.000,00	1.040,00
Ricavi caratteristici	2.065.148,55	56.796,00	567,96

\* ultimo bilancio disponibile



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Luigi Bottaro

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.pozzallo.rg.it](http://www.comune.pozzallo.rg.it).

Pozzallo, li 01-02-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Luigi Bottaro

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal 01-02-2019 al 16-02-2019.

Pozzallo, li

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 01.02.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Luigi Bottaro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pozzallo, li

Il Segretario Generale